



Atto TOB1JB

Settore T Ambiente e Pianificazione Territ.le

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0031 Aria

Ufficio TARI Emissioni

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione Elettrodotti

N. Reg. Decr. 151/2017 Data 12/04/2017

N. Protocollo 31638/2017 1

Oggetto: e-distribuzione Spa.

Autorizzazione paesaggistica e alla costruzione

ed esercizio di un tratto di linea elettrica a 20

kV in comune di Farra di Soligo.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda n. PLA-TV814 in data 03.10.2016 con la

quale e-distribuzione Spa - Infrastrutture Reti Italia -

Distribuzione Territoriale Rete Triveneto ha chiesto

l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del

seguente tratto di linea elettrica:

1) Demolizione di una porzione di linea MT tra il PTP

Segheria e il PTP Via Posmon e realizzazione di un nuovo

tratto MT a 20 kV interrato tra la cabina Via Sgiaz e PTP

via Posmon in comune di Farra di Soligo.

PREMESSO:

- che a seguito della pubblicazione dell'istanza all'Albo



del Comune interessato dall'intervento, nessuna opposizione
od osservazione è stata presentata da parte di Enti o
privati;

- che e-distribuzione Spa, con dichiarazione in data
23.12.2016, si è obbligata ad accettare le condizioni
imposte nei nulla osta e consensi rilasciati dagli Enti
interessati ai sensi dell'articolo 120 del T.U. 1775/1933
e dell'articolo 8 della L.R. 24/91;

- che e-distribuzione Spa, con nota in data 23.12.2016, ha
inviato la dichiarazione di non necessità di valutazione di
incidenza ai sensi della D.G.R.V. n. 2299 del 09.12.2014;

CONSIDERATO:

- che la domanda è regolarmente documentata ed è corredata
del piano tecnico delle opere relative;

- che e-distribuzione Spa, con nota in data 03.10.2016, ha
dichiarato, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 bis, del
D.Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii., la conformità
dell'intervento a quanto previsto dall'articolo 95 dello
stesso D.Lgs. n. 259/2003 in materia di interferenze;

- che il tratto di linea elettrica a 20 kV in comune di
Farra di Soligo ricade in zona soggetta a vincolo
paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO che la Commissione Provinciale Elettrodotti,
istituita presso il Settore Ambiente e Pianificazione
Territoriale, nella riunione in data 26.01.2017, preso atto



della valutazione espressa dal tecnico in merito alla
dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza,
considerato che l'istanza di autorizzazione risulta
regolarmente documentata e che il progetto non dà luogo ad
osservazioni in linea tecnica, con voto n. 02 ha espresso
parere FAVOREVOLE all'autorizzazione alla costruzione ed
esercizio del tratto di linea elettrica a 20 kV in comune
di Farra di Soligo, subordinatamente all'osservanza da
parte dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni
imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti
in materia di impianti elettrici;

VISTO che con nota prot. 10193 in data 06.02.2017 è stato
richiesto il parere di cui all'art.146 del D.Lgs. n.
42/2004 alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici;

PRESO ATTO che alla data odierna non risulta pervenuto il
suddetto parere e che sono trascorsi i termini di cui
all'articolo 146, commi 8 e 9, del D.Lgs. n. 42/2004;

VISTO il R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti
elettrici";

VISTA la L. 06.12.1962, n. 1643 e successive norme delegate
di attuazione;

VISTO il D.P.R. 18.03.1965, n. 342;

VISTI la L. n. 382/1975 e il D.P.R. n. 616/1977;



VISTA la L. 28.06.1986, n. 339, recante le "Nuove norme per la disciplina per la costruzione e l'esercizio delle linee aeree esterne", ed il D.M. in data 21.03.1988 che approva il relativo regolamento di esecuzione;

VISTA la L. 22.02.2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

VISTO il D.P.C.M. 08.07.2003 ed il D.M. 28.05.2008;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004;

VISTO il D.P.C.M. 12.12.2005;

VISTA la L.R. 06.09.1991, n. 24;

VISTA la L.R. 30.06.1993, n. 27;

VISTA la L.R. 31.10.1994, n. 63;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11, articolo 89, comma 7;

VISTA la Circolare Regionale n. 15 in data 31.07.2001, paragrafo 10;

VISTA la L.R. 13.09.2001, n. 27, articolo 31;

VISTO il D.Lgs 01.08.2003, n. 259 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 07.11.2003, n. 27;

RICHIAMATA la normativa in materia di terre e rocce da scavo di cui al D.Lgs.n. 152/2006, parte IV;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed il Regolamento di Organizzazione della Provincia;

ATTESTATA la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta



nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'articolo 147
bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DECRETA

ART. 1 - e-distribuzione Spa - Infrastrutture Reti Italia -
Distribuzione Territoriale Rete Triveneto è autorizzata a
costruire ed esercire il tratto di linea elettrica a 20 kV
in comune di Farra di Soligo come indicato in premessa e
secondo i piani progettuali di cui alla domanda PLA-TV814
in data 03.10.2016, subordinatamente all'osservanza da
parte dell'Ente istante delle norme e delle prescrizioni
imposte dagli Enti interessati e delle disposizioni vigenti
in materia di impianti elettrici.

ART. 2 - Le opere e gli impianti relativi al tratto di
linea elettrica in omune di Farra di Soligo sono
autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e del DPCM
12.12.2005 per quanto concerne la compatibilità
paesaggistica, in quanto, prevedendo la sostituzione di
linea aerea esistente con linea interrata, migliorano le
relazioni paesaggistiche esistenti tra l'impianto e gli
elementi antropici/naturalistici che caratterizzano il
contesto di localizzazione.

ART. 3 - La linea dovrà risultare costruita secondo le
modalità tecniche previste nel progetto allegato
all'istanza sopraindicata ed in conformità a quanto
previsto dalla L. 28.06.1986, n. 339 e dal D.M. 21.03.1988



e dovrà essere collaudata secondo le procedure di cui alla

L.R. n. 24/1991.

ART. 4 - L'autorizzazione si intende accordata fatti salvi

i diritti di terzi ed i provvedimenti di competenza di

altri enti e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni

vigenti in materia di impianti di linee di trasmissione e

di distribuzione di energia elettrica, nonché delle

speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni

interessate, ai sensi dell'articolo 120 del T.U.

11.12.1933, n. 1775 e dell'articolo 8 della L.R. 6.09.1991,

n. 24. In conseguenza, il richiedente viene ad assumere la

piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi

e gli eventuali danni causati dalla costruzione o

dall'esercizio delle linee elettriche, sollevando

l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi pretesa o

molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

ART. 5 - Si richiama al rispetto della normativa in materia

di terre e rocce da scavo citata in premessa.

ART. 6 - Il richiedente resta obbligato ad eseguire, anche

durante l'esercizio delle linee elettriche, tutte quelle

opere nuove o modifiche che a norma di legge fossero

prescritte per la tutela dei pubblici o privati interessi

ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le

comminatorie di legge in caso di inadempienza.

ART. 7 - e-distribuzione Spa è esonerata dal prestare



deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti
dalla presente autorizzazione.

ART. 8 - Tutte le spese inerenti il presente decreto sono a
carico di e-distribuzione Spa.

ART. 9 - Il presente decreto va affisso all'albo di questa
Amministrazione ed a quello del Comune interessato.

dr. Simone Busoni